

# *Rassegna di Lavoro e Previdenza*

## *del 13 gennaio 2021*

*a cura di Massimo Pipino*

*www.commercialistatelematico.com*

### **Indice**

1) INPS – Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2021 _____	2
2) IRPEF – Premio di risultato – Tassazione agevolata – Presupposti – CCPL 2017 – Scadenza – Conseguenze _____	3
3) ANPAL: Fondi interprofessionali e formazione a distanza – Chiarimenti _____	4
4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro _____	5
5) Agenzia Entrate: regime speciale per lavoratori impatriati – Chiarimenti _____	15
6) INPS – BREXIT – Chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 – Periodi successivi al 31 dicembre 2020 – Messaggio del 22 dicembre, n. 4805 _____	16
7) CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: interpretazione del 14 dicembre 2020 _____	18
8) Emergenza COVID-19 – Conversione in legge cosiddetto “Decreto ristori” - Novità in materia di lavoro _____	20
9) Infortunio sul lavoro e malattia professionale, INAIL: la rivalutazione annuale degli importi _____	23
10) Bonus smartphone per famiglie con ISEE sotto 20mila euro _____	24
11) Emergenza COVID-19 – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari – Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 _____	25

## 1) INPS – Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 sono stati rivalutati sia i **limiti di reddito familiare** ai fini della cessazione o riduzione degli **assegni familiari** e delle **quote di maggiorazione di pensione**, sia i **limiti di reddito mensili** per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Con la circolare n. 157 del 29 dicembre 2020, l'INPS individua i limiti di reddito familiare e mensile relativi al 2021 per il riconoscimento degli assegni familiari e della maggiorazione di pensione. Tali limiti si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ovvero i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

[Allegato n. 1: INPS – Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020](#)

[Allegato n. 2: Tabelle](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **2) IRPEF – Premio di risultato – Tassazione agevolata – Presupposti – CCPL 2017 – Scadenza – Conseguenze**

Come noto, per effetto di una serie di interventi normativi, i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, godono di un particolare trattamento fiscale, se erogati in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale, nei limiti di 3.000 euro annui pro capite, elevati a 4.000 euro in caso di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Possono godere dell'agevolazione i lavoratori subordinati del settore privato che abbiano percepito, nell'anno precedente quello di erogazione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

L'agevolazione comporta la possibilità di applicare ai premi come sopra definiti una tassazione agevolata, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali) pari al 10%. Il presupposto dell'applicazione di tal tassazione è rappresentato dalla previsione del premio nell'ambito di un contratto collettivo di livello territoriale o aziendale.

IL CCPL 24 febbraio 2017 ha previsto che le Imprese possano – su base volontaria e senza necessità di dover sottoscrivere un ulteriore accordo – applicare la tassazione agevolata seguendo le fasi illustrate nel CCPL stesso.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

### 3) ANPAL: Fondi interprofessionali e formazione a distanza – Chiarimenti

L'ANPAL ha pubblicato la circolare n. 4 del 28 dicembre 2020, con la quale fornisce *“Orientamenti sulle modalità di controllo della formazione a distanza finanziata dai Fondi interprofessionali in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, fissando gli elementi minimi delle modalità di controllo delle attività formative a distanza. I Fondi dovranno poi tradurle in specifici documenti per i loro aderenti.

Il sistema della formazione continua, così come molte altre attività umane, economiche e finanziarie, ha subito limitazioni significative a causa del Covid-19. Dopo l'iniziale sospensione della formazione in presenza, si è optato per promuovere la formazione a distanza, che garantisce da remoto gli stessi contenuti e risultati tipici della formazione d'aula o in presenza. Nel contempo sono stati rivisti i limiti percentuali relativi alle ore di formazione erogabili in formazione a distanza asincrona.

[Allegato n. 3: ANPAL - circolare n. 4 del 28 dicembre 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro

Il passaggio parlamentare arricchisce il pacchetto lavoro della legge di Bilancio 2021. Alla proroga della cassa integrazione, l'esonero contributivo alternativo alla CIG e gli sgravi per le assunzioni di donne e giovani si aggiunge, tra le altre misure, un Programma per l'occupabilità dei lavoratori.

### ***Tutte le misure della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro: una esposizione schematica***

Fermo restando che la Legge di bilancio 2021 contiene numerosissimi provvedimenti in materia di lavoro e che ognuno di essi sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni, proponiamo ai lettori della "Rassegna" una schematica esposizione dei provvedimenti in parola.

### ***Fondi per la ricerca ed ecosistemi dell'innovazione***

La Manovra 2021 istituisce tre nuovi strumenti per sostenere la ricerca: il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca e il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.

Stanziate anche risorse ad hoc per la costituzione di **ecosistemi dell'innovazione** per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni del **Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

### ***Estensione regime speciale lavoratori impatriati***

Si estendono anche gli incentivi fiscali in favore dei **lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia** prima del 2020 e già iscritti all'Aire. In particolare, dovranno versare un contributo del 10% o del 5% del reddito imponibile a seconda del numero di figli.

### ***Estensione dei trattamenti di integrazione salariale***

La versione definitiva della **Legge di Bilancio 2021** conferma la proroga della cassa integrazione e la possibilità, per le aziende che rinunciano a richiedere i trattamenti di integrazione salariale, di usufruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per otto settimane. Misure già previste nel testo originario dal Governo a fronte dell'estensione del **blocco ai licenziamenti** fino a marzo 2021. I datori di lavoro possono presentare la domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria,

dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

**Fra le misure prolungate dalla Legge di Bilancio 2021 c'è la cig Covid, prorogata per 12 settimane, così da coprire i primi mesi del 2021, con risorse per 5,3 miliardi di euro. Le 12 settimane dovranno essere utilizzate tra gennaio e marzo del 2021 nel caso della cassa integrazione ordinaria ed entro giugno per quanto riguarda invece la cassa integrazione in deroga. Come noto per le aziende che rinunciano a richiedere i nuovi trattamenti di integrazione salariale è previsto un **esonero contributivo** per un periodo massimo di otto settimane.**

Per accompagnare il processo di riforma degli ammortizzatori sociali, la manovra istituisce anche un **Fondo per le politiche attive** da 500 milioni di euro. Con il passaggio alla Camera parte delle risorse, per un totale di 233 milioni di euro, sono state destinate all'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (**Programma GOL**) per l'inserimento occupazionale dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI e dei lavoratori in cassa integrazione, mentre i restanti 267 milioni di euro andranno a finanziare l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno di ricollocazione.

### ***Blocco dei licenziamenti***

Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Istituzione di un Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali ed istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Sempre a favore dei soggetti titolari partite IVA è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall'INPS in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali.

### ***Misure a favore del lavoro giornalistico***

Viene prevista l'estensione degli incentivi alla salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per supportare gli investimenti nel campo dell'editoria e dell'informazione, la legge di Bilancio 2021 si muove su due binari: da un lato proroga tre incentivi esistenti – bonus pubblicità, credito di imposta per le edicole e tax credit per i servizi digitali - dall'altro introduce un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito.

### ***Contratto di espansione interprofessionale***

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

### ***Sgravi per chi assume donne e giovani, incentivi per l'imprenditoria femminile - Previsti anche nuovi sgravi contributivi per assumere donne e giovani***

L'esonero contributivo per chi assume giovani che non abbiano compiuto 36 anni è del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro e per un periodo massimo di 36 mesi. Esonero che può arrivare a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Lo sgravio è concesso sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le stabilizzazioni di contratti a termine.

Stessa portata in termini percentuali e di tetto di spesa per chi assume donne: gli **sgravi per le assunzioni di lavoratrici donne** effettuate nel biennio 2021-22 sono del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In arrivo anche il nuovo **Fondo impresa femminile**, con incentivi ad hoc per l'imprenditoria femminile. Negli ultimi 5 anni, infatti, le imprese guidate da donne sono cresciute più del doppio rispetto a quelle maschili. Adesso il Covid, però, rischia di cambiare le cose: da aprile a giugno 2020, infatti, le nuove aziende guidate da donne sono state oltre 10mila in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019, segnando un meno 42,3%, un calo più marcato rispetto a quello registrato dalle aziende guidate da uomini. Con il vaglio parlamentare, è stato introdotto anche un **Fondo per il venture capital** al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione tecnologica. L'emendamento approvato dalla commissione Bilancio di Montecitorio stanziava 3 milioni per questa nuova misura.

### ***Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)***

Istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «*Garanzia di occupabilità dei lavoratori*» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

### ***Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili***

Viene previsto un incremento a valere sul Fondo finalizzato al sostegno del rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto ed a finanziare le associazioni che si occupano dell'assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Per il padre lavoratore, introdotto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

### ***Congedo di paternità***

Viene previsto un incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021.

### ***Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche***

Viene prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

### ***Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere***

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

### ***Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa***

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo destinato al sostegno del reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale cosiddetta "complessa". Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in

deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l'anno 2020, ma che non erano state autorizzate a causa della mancanza di copertura finanziaria.

### ***Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2021 per il Meridione***

La **fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno**, cioè la decontribuzione del 30% per i lavoratori impiegati nelle regioni del Sud che il decreto Agosto ha previsto per tre mesi, dal 1° ottobre alla fine dell'anno, diventerà quindi strutturale, con intensità decrescente al 20% nel biennio 2026-27 e al 10% negli anni 2028 e 2029.

### ***La legge di Bilancio proroga la decontribuzione per il Sud sino ad al 2029***

La misura consiste attualmente in uno **gravio del 30% sui contributi pensionistici** - con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL - per le aziende situate nelle otto Regioni meno sviluppate e in transizione, cioè Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è rispondere all'impatto della crisi del **Covid** in un Mezzogiorno che non ha ancora recuperato quanto perso durante la recessione seguita alla crisi finanziaria del 2008. Secondo le ultime stime diffuse dalla SVIMEZ, il Sud sperimenterà infatti un calo dell'occupazione di circa il 6%, a fronte del 3,5% al Centro-Nord e, in assenza di un intervento straordinario rischierebbe di uscire dalla fase di emergenza con una **"jobless recovery"**, una ripresa senza occupazione che minerebbe alla base le possibilità di riavviare "un processo di sviluppo forte, durevole e sostenibile", ha spiegato il ministro per il Sud e la Coesione.

Oltre a rilanciare la domanda di lavoro dopo la contrazione determinata dalla pandemia, inoltre, la misura potrebbe favorire l'emersione del **lavoro nero** ed intercettare il fenomeno del **back-reshoring**, il rientro in Italia di imprese che avevano delocalizzato le proprie attività produttive.

\*\*\*

### ***Disposizioni in materia lavoristica nel "Decreto Agosto": CIG selettiva ed incentivi per assunzioni e Sud***

Con la manovra di bilancio per il 2021 trova conferma la **decontribuzione** del 30% dal 2021 al 2025; negli anni 2026 e 2027, invece, lo sgravio scende al 20% dei contributi previdenziali, mentre nel biennio 2028-2029 l'esonero contributivo si riduce al 10%.

La durata dell'operatività della misura, tuttavia, dipenderà dal confronto con la Commissione europea, che sul tema collabora con l'Esecutivo in una task force congiunta. I primi tre mesi di sperimentazione della decontribuzione Sud, infatti, sono stati autorizzati da Bruxelles ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che è prorogato sino al 30 giugno 2021 e quindi permette la concessione dell'agevolazione anche per i primi sei

mesi del prossimo anno. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, invece, l'agevolazione potrà essere concessa, in base alle condizioni previste dalla normativa in materia di **aiuti di Stato** applicabile, solo se conseguenza di una decisione di autorizzazione della Commissione europea.

### ***Il nodo risorse: si riduce il contributo del Fondo Next Generation EU***

In totale, il Governo ha stimato per la fiscalità di vantaggio a favore del Mezzogiorno un fabbisogno di oltre 40 miliardi di euro, che punta a coprire anche sfruttando i fondi strutturali europei 2021-28 e le risorse di REACT-EU, il meccanismo ponte tra l'attuale Politica di Coesione e quella che partirà nel 2021 previsto nell'ambito del pacchetto **Next Generation EU**. La prospettiva di destinare più della metà dei fondi di REACT-EU agli sgravi contributivi però non convince Bruxelles e il testo approvato dal Parlamento sembra confermare la linea della Commissione.

Con un emendamento inserito nel passaggio alla Camera è stata infatti prevista una **riduzione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva** per l'occupazione in aree svantaggiate a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, da 3,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a un miliardo e 491,6 milioni di euro per l'anno 2021 (-2.008,4 milioni di euro) e a 2 miliardi e 508,4 milioni di euro per l'anno 2022 (-991,6 milioni di euro).

Le risorse di **NGEU** così recuperate saranno destinate ad altri interventi già previsti dalla manovra, in particolare:

- il bonus assunzioni giovani (200,9 milioni per il 2021 e 139,1 milioni per il 2022);
- il bonus assunzioni donne (37,5 milioni per il 2021 e 88,5 milioni per il 2022);
- il rifinanziamento del Fondo garanzia PMI (500 milioni per il 2022);
- i contratti di formazione per i medici specializzandi (105 milioni sia per il 2021 che per il 2022);
- la proroga dei contratti del personale sanitario a tempo determinato (1.100 milioni per il 2021);
- il Fondo sanità e vaccini (400 milioni per il 2021);
- la riduzione delle tasse universitarie. (165 milioni sia per il 2021 che per il 2022).

La Manovra di finanza 2021 prolunga **fino al 31 dicembre 2029** la decontribuzione per le assunzioni al Sud, prevedendo però un **decalage dell'agevolazione negli anni**: sarà pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025; poi si scenderà al 20% per il 2026 e il 2027 e al 10% per il 2028 e il 2029. Prorogato per il 2021 e il 2022 il **credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione**. Lo sgravio è del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato

annuo di almeno 10 milioni di euro; del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Sempre per il Sud arrivano gli Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore.

### ***Sistema duale***

Viene stabilito un finanziamento pari a 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 in relazione ai percorsi di formazione rivolti all'apprendistato ai fini della acquisizione della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

### ***Misure in materia di cassa integrazione in deroga***

Introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.

### ***Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania***

Ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

### ***Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto***

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

### ***Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore***

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, e di

sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19.

### ***Indennità di continuità reddituale e operativa***

Istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività dei lavoratori autonomi.

### ***Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave***

Estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

### ***Misure a sostegno del settore aeroportuale***

Erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

### ***Misure in materia di lavoratori socialmente utili***

Possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.

### ***Prorogato al 2021 l'esonero contributivo per i giovani agricoltori***

Tra gli interventi a pioggia della Legge di Bilancio (si vedrà quali risultati otterranno nel lungo termine o se si tratterà della solita manciata elargita a specifici gruppi di elettori) è da segnalare anche la proroga al 2021 dell'**esonero contributivo per i coltivatori diretti** e gli imprenditori agricoli under 40 e dell'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari.

Viene poi istituito anche un **Fondo del valore di 150 milioni di euro per le filiere agroalimentari** ed un ulteriore Fondo da 10 milioni per lo **stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT**. Altri 10 milioni vanno a un Fondo per la tutela ed il rilancio delle **filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio** e altrettanti al rifinanziamento del **Fondo nazionale per la suinicoltura**.

Il passaggio parlamentare estende inoltre alle reti di imprese l'accesso al **credito d'imposta del 40% per il made in Italy**, che sostiene gli investimenti per l'e-commerce di prodotti agroalimentari.

### ***Misure a favore dei lavoratori della pesca***

La Legge di bilancio 2021 istituisce disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai 19 milioni per le **indennità ai pescatori** interessati da misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca previsti originariamente dal disegno di legge, si aggiungono 31,1 milioni di euro per un trattamento di sostegno al reddito a favore dei **lavoratori marittimi** che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### ***Nona salvaguardia dei lavoratori esodati***

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l'entrata in vigore della legge Fornero.

### ***Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali***

Stanziamiento di 180 milioni di euro per finanziare l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

### ***Fondo per i caregiver familiari***

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

### ***Proroga Ape Sociale***

Tra le misure per il lavoro, confermati anche la proroga al 2029 della decontribuzione Sud - con una riduzione degli oneri a carico del Fondo Next Generation EU -, gli sgravi contributivi al 100% per le assunzioni di soggetti in età giovanile e donne (, ulteriori 800 milioni per il Fondo sociale per occupazione e formazione, che contribuiranno alla copertura dei Piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi. Via libera anche alla stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, cioè il **taglio del cuneo fiscale in busta paga**, a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Modificato, invece, l'articolo relativo al **Fondo da 500 milioni per le politiche attive**. Un emendamento della Camera ha infatti destinato parte delle risorse al nuovo Programma

Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI e dei lavoratori in cassa integrazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 5) Agenzia Entrate: regime speciale per lavoratori impatriati – Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 28 dicembre 2020, titolata *“Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi”*, ha colto l'occasione per fornire alcuni importanti chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

- ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione,
- ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile,
- all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione,
- alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale **de qua**.

[Allegato n. 4: Agenzia delle Entrate - Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **6) INPS – BREXIT – Chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 – Periodi successivi al 31 dicembre 2020 – Messaggio del 22 dicembre, n. 4805**

A seguito del recesso (c.d. Brexit) del Regno Unito dall'Unione europea e dell'entrata in vigore del relativo accordo di recesso, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2020 l'INPS ha fornito le istruzioni operative applicabili durante il periodo di transizione – dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – in materia di prestazioni pensionistiche, prestazioni a sostegno del reddito, legislazione applicabile, recuperi di contributi e prestazioni indebite.

Con il messaggio 22 dicembre 2020, n. 4805 l'INPS ha fornito chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

L'Istituto ricorda che, in base alle previsioni contenute nell'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), punto i), e paragrafo 2, del Titolo III dell'accordo di recesso, i cittadini dell'Unione europea che esercitano un'attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta situazione fintantoché continuano a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta.

Ciò premesso, l'INPS comunica che, qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.

Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (articolo 30, paragrafo 1, lettera g), del Titolo III dell'accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.

Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell'Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d'ufficio, mediante l'emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell'intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione

applicabile già certificata dal modello A1/E101. Le Direzioni regionali competenti provvederanno a comunicare all'istituzione previdenziale del Regno Unito del rilascio del nuovo modello A1/E101 per la rettifica del periodo.

[Allegato 5: INPS - Messaggio del 22 dicembre, n. 4805](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 7) CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: interpretazione del 14 dicembre 2020

Il giorno 14 dicembre 2020, presso la Commissione Bilaterale ENBIMS, si è sottoscritta l'Interpretazione Confermativa sull'integrazione datoriale in caso di malattia nel corso della Pandemia "Covid-19" (articolo 165 del CCNL Anpit 14 maggio 2019)

La Commissione Bilaterale En.Bi.M.S., ha sottoscritto il 14 dicembre 2020, la presente interpretazione sull'integrazione datoriale in caso di malattia nel corso della Pandemia "Covid-19", a seguito della presentazione di un quesito esposto nei termini seguenti: *"In caso di mancata esecuzione degli Enti alla visita di controllo richiesta dall'azienda per il Lavoratore in malattia o assente per ragioni Covid correlate (sorveglianza fiduciaria e simili), il Datore di lavoro deve comunque integrare la sua quota di retribuzione?"* Il CCNL Metalmeccanica Anpit, all'articolo 165 *"Malattia o infortunio non professionali"*, punto 12 (Malattia: Controllo dell'assenza), nel penultimo ed ultimo capoverso, prevede quanto segue: *"Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, nonostante i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l'Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all'Ente preposto, senza che l'accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare l'indennità erogata dall'INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà la decorrenza dell'integrazione aziendale di malattia.*

*Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della reperibilità del lavoratore, ex art. 25 del D.Lgs. 151/2015. Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di documentato ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali integrazioni non erogate, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione dell'assenza, saranno spettanti solo dal momento del ricovero."*

La disposizione contrattuale su riportata, è stata in origine introdotta dalle Parti sottoscrittrici il CCNL per il verificarsi di malattie insorte all'estero di Lavoratori, per i quali era, di fatto, inibito al Datore di lavoro di far effettuare qualsiasi controllo. La pandemia "Covid-19" ha, per certi versi, determinato situazioni riconducibili o analoghe a quelle descritte.

Pertanto, la Commissione Bilaterale ha ritenuto che le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del punto 12 dell'articolo 165 del CCNL Metalmeccanica del 14 maggio 2019, in costanza di pandemia, trovano applicazione anche ai casi di assenza dal lavoro per malattia o assenza certificata, qualora fosse concretamente inibita al Datore di lavoro la

possibilità di ottenere gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 5 della Legge n. 300/1970.

Quanto precede, con le attenzioni previste dall'ultimo comma del punto 12 del citato articolo 165 del CCNL, che dispone la ripresa dell'integrazione aziendale di malattia in caso di conferma della prognosi conseguente a successivo controllo e di obbligo di erogazione dell'integrazione stessa *"nei casi e per il tempo di documentato ricovero ospedaliero"*, anche in assenza di tempestiva trasmissione di certificati. La presente Interpretazione, essendo solo confermativa di disciplina contrattuale vigente, ha immediata efficacia applicativa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 8) Emergenza COVID-19 – Conversione in legge cosiddetto “Decreto ristori” - Novità in materia di lavoro

Si fa in questa sede seguito alle precedenti comunicazioni in materia per informare che si è concluso l'iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (si tratta del cosiddetto *“Decreto Ristori”*).

In via preliminare, si segnala che, in fase di conversione, il Decreto Legge n. 137/2020 è stato integrato con le disposizioni introdotte dai successivi Decreti Ristori, rispettivamente il Decreto Legge n. 149/2020 (*“Ristori Bis”*), il Decreto Legge n. 154/2020 (*“Ristori Ter”*) ed il Decreto Legge n. 157/2020 (*“Ristori Quater”*). Di conseguenza, la legge di conversione dispone l'abrogazione dei suddetti Decreti Legge, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti che sono stati adottati e fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici che sono sorti sulla base dei medesimi. Per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge di conversione, si ritiene opportuno segnalare, in primo luogo, facendo riferimento all'esonero contributivo previsto nel caso in cui non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale di cui al medesimo Decreto Legge n. 137/2020, che è stata modificata la rubrica dell'articolo 12, sostituendo il termine *“aziende”* con *“datori di lavoro”*. Peraltro, la spettanza dell'esonero anche ai datori di lavoro diversi dalle aziende era già chiara, data la formulazione letterale dei commi 14 e 15 dell'articolo stesso. Sempre facendo riferimento all'agevolazione di cui sopra, si ricorda che, come disposto dal comma 15, del sopra citato articolo 12, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'analogo esonero contributivo di cui all'articolo 3 del Decreto Legge n. 104/2020 (si tratta del cosiddetto *“Decreto Agosto”*), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti e disciplinati dal Decreto Legge n. 137/2020.

La legge di conversione è intervenuta allo scopo di integrare la predetta disposizione, prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata anche per una sola parte dei lavoratori che si ritrovano ad essere interessati dal benefici in parola. La medesima legge di conversione, inoltre, allo scopo di promuovere attivamente l'occupazione giovanile, ha provveduto ad introdurre uno sgravio contributivo in riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, a patto che siano stati stipulati nel corso dell'anno 2021.

L'agevolazione viene riconosciuta a favore dei datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti ed è pari al 100% della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 773, quinto

periodo, della Legge n. 296/2006 per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.

Infine, con riferimento alle disposizioni in materia di *“Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”*, di cui all'articolo 21-bis del Decreto Legge n. 104/2020, la legge di conversione qui illustrata ne ha modificato il comma 5 nella parte in cui faceva riferimento ai figli minori di anni quattordici, ora sostituito con *“minori di anni sedici”*. Pertanto, alla luce di tale modifica, per i giorni in cui un genitore svolga la propria prestazione di lavoro in modalità *“agile”* a causa della quarantena del figlio convivente che è stata disposta dal parte dell'ASL, ovvero, ove ciò non fosse possibile, fruisca del congedo che viene previsto da quanto è disposto dal comma 3, dell'articolo in questione, ovvero svolga anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità *“agile”* o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non avrà la possibilità di richiedere la fruizione di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli, **minori di anni sedici**, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure sopra indicate.

Da ultimo, si riportano di seguito quelli che sono i nuovi *riferimenti normativi delle disposizioni di interesse che erano già state introdotte dai “Decreti Ristori”* successivamente emanati, che la legge di conversione del Decreto Legge n. 137/20 ha fatto confluire nel testo di quest'ultimo.

	Disposizione di legge originaria	Attuale disposizione del Decreto Legge n. 137/20 introdotta dalla legge di conversione
Misure in materia di integrazione salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020)	Articolo 12 del Decreto Legge n. 149/20	Articolo 12-bis
Ulteriori misure in materia di integrazione del trattamento salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto	Articolo 13 del Decreto Legge n. 157/20	Articolo 12-ter

anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020)		
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020	Articolo 2 del Decreto Legge n. 157/20	Articolo 13-quater
Bonus baby-sitting (per i lavoratori iscritti a Gestione Separata INPS)	Articolo 14 del Decreto Legge n. 149/20	Articolo 13-terdecies
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado	Articolo 13 del Decreto Legge n. 149/20	Articolo 22-bis

Si fa ovviamente riserva di eventuali successive comunicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione qui illustrata.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 9) Infortunio sul lavoro e malattia professionale, INAIL: la rivalutazione annuale degli importi

In riferimento agli episodi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l'INAIL provvede a comunicare la rivalutazione annuale degli importi per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro. Nella circolare numero 49 del 30 dicembre 2020 l'INAIL vengono riportate le somme per i settori dell'industria, marittimo e agricoltura.

**Infortunio sul lavoro e malattia professionale**, nella circolare numero 49 del 30 dicembre 2020 l'INAIL comunica la **rivalutazione annuale degli importi**.

Vengono rivalutate le somme relative alla retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte ai **mutilati e agli invalidi del lavoro**.

I settori interessati dalla rivalutazione sono quelli dell'**industria, marittimo e agricoltura**.

La rivalutazione viene effettuata sulla **variazione effettiva dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat, intervenuta rispetto all'anno precedente.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale, INAIL: la rivalutazione annuale degli importi

Le somme da corrispondere per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono al centro della circolare INAIL numero 49 del 30 dicembre 2020.

[Allegato n. 6: INAIL - circolare numero 49 del 30 dicembre 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **10) Bonus smartphone per famiglie con ISEE sotto 20mila euro**

La Manovra 2021 introduce, per le famiglie a basso reddito, un kit digitalizzazione per la concessione di un dispositivo mobile in comodato gratuito o di un incentivo - ribattezzato bonus smartphone - per le stesse finalità.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 11) Emergenza COVID-19 – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari – Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020, il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, con il quale vengono introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il decreto, in vigore dallo scorso 19 dicembre, ferme restando le disposizioni già introdotte dal [Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158](#), introduce ulteriori limitazioni in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

In particolare, la norma, per quanto di interesse per le imprese, prevede che:

- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (ossia nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “*zone rosse*”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “*zone arancioni*”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante il suddetto periodo, sono consentiti gli spostamenti in presenza delle consuete cause eccezionali, ossia comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, tutte attestabili tramite autodichiarazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)